

## Premesse

- 1) La presentazione di questo disegno di legge è positivo perché la delega, contenuta nella legge n. 92/2012 - art. 4 - co. 62 su proposta dei senatori Castro e Treu non è stata attuata;
- 2) Il ddl richiama la direttiva europea n. 14 del 2002 recepita con d. lgvo. n. 25/2007, frutto peraltro di una concertazione tra le Parti Sociali, la quale però di fatto viene ignorata nella sua applicazione dalle imprese e spesso dagli stessi rappresentanti sindacali;
- 3) Il 9 dicembre 2009, si raggiunse – al tavolo di consultazione presieduto dal sen. Sacconi, allora ministro del lavoro del governo Berlusconi – l'accordo unanime su di un "*avviso comune in materia di partecipazione*" che, oltre alle premesse finalistiche (citiamo in particolare: "*l'economia della partecipazione presuppone e determina, al tempo stesso, un modello d'impresa sempre più attento al valore della persona e un modello di sindacato quale soggetto attivo dello sviluppo e della diffusione del benessere*") prevedeva un "monitoraggio" delle pratiche partecipative in atto – cosa in effetti effettuata – in vista dell'elaborazione di un "Codice della Partecipazione";
- 4) La nostra organizzazione sindacale UGL, ed anche altre, hanno da molto tempo nei loro principi statutari e nei loro documenti programmatici la richiesta di iniziative legislative e contrattuali in materia di partecipazione, anche al fine di attuare un preciso articolo della Costituzione;
- 5) Se si fossero avviati ed istituiti istituti di partecipazione probabilmente vicende occupazionali anche recenti (citiamo l'Electrolux, l'Indesit, la stessa Fiat, le acciaierie di Terni e di Taranto) avrebbero avuto un impatto diverso perché le problematiche sarebbero state esaminate all'interno delle aziende, facendo chiarezza sulla vera situazione ed evitando allarmi occupazionali;
- 6) La "fidelizzazione", oltre alla conoscenza reale dei piani industriali e delle situazioni economiche-occupazionali, che può comportare la partecipazione potrebbe essere un freno alle delocalizzazioni ed alle chiusure ingiustificate di imprese in Italia.

## Nel merito del testo legislativo,

osserviamo:

- a) L'attuazione mediante i contratti aziendali non può essere l'unica modalità, perché l'impostazione generale della questione e la costituzione dei comitati di sorveglianza deve necessariamente essere compresa nelle norme generali dei contratti nazionali;
- b) Se gli obblighi d'informazione devono attenersi agli "livelli minimi" della legge n. 25/2007 già esistente, è inutile indicarlo. Casomai, dovrebbero essere introdotti strumenti coercitivi o sanzionatori per la mancata attuazione di quelle norme: ma ciò non è scritto;
- c) D'accordo in particolare sui punti d), e), f) che – se attuati – realizzerebbero realmente forme operanti ed attive di partecipazione;

- d) Per quanto riguarda il punto g) occorrerà tener presente che già oggi i Fondi Negoziali di Previdenza Complementare possiedono – tramite le società di gestione – azioni di imprese produttive quotate in Borsa, ed è stato posto il problema dell'utilizzo – da parte dei consigli di amministrazione dei fondi – della delega per partecipare alle assemblee e votare tenendo conto anche degli interessi dei lavoratori. Quindi, anche questa categoria va inserita, oltre alle generiche “associazioni dei lavoratori”.

### **Commento**

Ci auguriamo che questo disegno di legge, con le eventuali modifiche che ci auguriamo migliorative, possa essere approvato rapidamente – anche perché poi occorrerà aspettare i tempi della delega e poi del recepimento nei contratti – e possibilmente già inserito in quel progetto di “Jobs’ Act” indicato finora in modo molto generico dall’attuale presidente del consiglio Renzi.